



Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 31-22448/2010

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 8.032,50 kWp da installare su di un appezzamento agricolo.

Comune: **Carmagnola.**

Proponente: **Encampo s.r.l.**

Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- In data **01/03/2010**, la società **Encampo s.r.l.** ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto denominato "**Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 8.032,50 kWp da installare su di un appezzamento agricolo**", in quanto da esso deriva un'opera rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda";
- in data 25/03/2010 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati, relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni a partire dal 25/03/2010 e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 28/04/2010 si è regolarmente svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra 7 - Torino, convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

Rilevato che:

- Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica, di potenza di picco pari a **8.032,50 kWp**, da realizzarsi nel Comune di Carmagnola.
- L'impianto in oggetto occupa complessivamente una superficie di circa 325.000 mq posta in località C.na Col di Lana, confinante a Est con la stazione elettrica di proprietà di Terna S.p.A., a Sud con via Molinasso in località Casanova circa 1,5 Km a sud dal centro abitato.
- I terreni interessati sono contraddistinti nel catasto terreni al Foglio n° 30 – Mapp. 4-5-6-25, al Foglio 32 – Mapp. 6 e al Foglio 33 – Mapp. 21.
- L'impianto in progetto nel dettaglio è caratterizzato da:
 - sistema ad inseguimento solare monoassiale con rotazione automatica su asse verticale;
 - n°45.900 moduli fotovoltaici del tipo silicio monocristallino occupano una superficie di 58.752 mq;
 - n°6 inverter;

- pannelli fotovoltaici montati affiancati e fissati su sistemi a telai rigidi in ferro zincato uniti con elementi speciali avvitati;
- struttura in ferro zincato, ancorata a terra tramite infissione della stessa struttura nel terreno in grado di resistere a vento fino a 185 km/h;
- moduli fotovoltaici collegati in stringhe bilanciate da 18 moduli cadauna, a formare n 2.550 stringhe;
- 6 cabine di trasformazione, costituite da container metallici coibentati ed autoportanti
- per gruppi di inverter (6,65 m x 2,44 m x 2,35 m);
- 1 cabina di consegna di dimensioni analoghe posizionata sul margine meridionale della recinzione;
- viabilità interna;
- recinzione metallica alta 2,2 m;
- connessione alla rete elettrica pubblica in Media Tensione con tensione di fornitura 20.000 V.
- La potenza nominale complessiva che si intende installare è pari a 8.032,5 kWp per una produzione attesa di 2.485.020 kWh annui.
- L'eventuale futura dismissione dell'impianto avverrà non prima dei venticinque anni, e i rifiuti prodotti a seguito dello smontaggio delle attrezzature verranno recuperati/riciclati secondo la normativa vigente.

Considerato che:

- Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:
 - nota prot. n. 301678 del 02/04/2010 dell'Enel,
 - nota prot. n. 20100000953 del 22/04/2010 di Terna SpA,
 - nota prot. n. 14252/DB1108 del 17/05/2010 della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura.
- L'istruttoria tecnica condotta e la Conferenza dei Servizi hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito elencato:
 - Dal punto di vista della **pianificazione territoriale e di settore:**
 - L'area d'intervento risulta a destinazione agricola produttiva e i suoli sono assegnati alla classe II di capacità d'uso nella "carta della capacità d'uso dei suoli" regionale realizzata dall'IPLA.
 - Secondo la Relazione programmatica sull'energia licenziata dalla Regione Piemonte con D.C.R. 30-12221 del 28 set 2009 l'area d'intervento ricade in Zona di Esclusione, cioè aree sulle quali non viene ritenuta idonea l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra.
 - Tale indicazione è stata inserita nella Relazione Programmatica sull'Energia in considerazione dell'importanza strategica di preservare i suoli ad elevata capacità d'uso alle produzioni agricole "food". Anche se gli impianti fotovoltaici a terra non comportano l'impermeabilizzazione e un consumo irreversibile del suolo, determinano la sottrazione all'uso agricolo dei terreni per un periodo di tempo prolungato (20-30 anni).
In merito allo specifico argomento si fa presente che è possibile effettuare approfondimenti in merito alla capacità d'uso dei suoli a scala di dettaglio, integrando le informazioni desumibili dalla cartografia pedologica regionale con quelle da rilevare direttamente sull'area di interesse, tali indagini dovranno essere effettuate applicando la metodologia che IPLA e Regione Piemonte hanno utilizzato per la predisposizione delle carte di capacità d'uso dei suoli e dovranno essere validate dalla Direzione Agricoltura. I manuali operativi e di campagna e la scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna, approvati con D.G.R. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010, sono scaricabili dal sito web della Regione alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/documentazione/capacita.htm
 - Il Piano Territoriale Regionale relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla I e II classe di capacità d'uso, evidenzia che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli". Anche il

nuovo PTR, adottato con D.G.R. n. 16-10273 del 16 dicembre 2008 e trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione con D.G.R. n. 18-11634 del 22 giugno 2009, si pone come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo, in particolare se ricadente nella I e II classe di capacità d'uso.

- Per il PTC l'area d'intervento è caratterizzata da suoli a buona produttività (art. 4.2.2 "I P.R.G. sulla base delle indicazioni cartografiche (capacità d'uso dei suoli) del presente PTC, devono tutelare i suoli di 2a classe di capacità d'uso dei suoli; tali aree comprendono suoli di buona e media fertilità con più limitato valore agronomico;... Di norma gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare tali aree ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77.").
 - Anche il Progetto Preliminare del PTC2, approvato con DGP n. n. 644 – 49611/2009 del 29 dicembre 2009 (il quale ancorché non ancora cogente costituisce rilevante indicazione programmatica) ribadisce e rafforza il principio della tutela dei suoli in generale e con particolare attenzione a quelli di I e II classe di capacità d'uso. (art. 19 NdA).
 - Le "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili" approvate dalla Provincia di Torino con DCP n.40-10467 del 25/05/2010 al capitolo 9 riportano che: *"Nello specifico si ritiene che in generale gli impianti a terra non debbano essere collocati nelle zone di esclusione così come indicate nella relazione programmatica sull'Energia della Regione Piemonte"*
 - Per il PRGC del Comune di Carmagnola l'area d'intervento è classificata "Area agricola" caratterizzate dalla coltivazione del "Peperone di Carmagnola" prodotto agricolo tradizionale inserito nell'elenco dei Prodotti Agrolimentari Tradizionali (PAT) individuato dalla Regione Piemonte con DGR n. 46-5823 del 15 Aprile 2002. L'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 consente l'ubicazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ma prevede che si debba tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
- Dal punto di vista **amministrativo**
 - Ai fini delle eventuali successive procedure autorizzative, dovranno essere forniti i titoli di disponibilità del terreno.
 - Il Comune di Carmagnola, in accordo con altri 9 Comuni confinanti, ha deliberato all'unanimità, in Consiglio Comunale, che, non solo sui suoli di I e II classe di capacità d'uso, ma su tutti i terreni considerati agricoli da PRGC è esclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra .
 - Nel caso in cui gli impianti fotovoltaici fossero previsti in un piano di programmazione generale, il Comune sarebbe disposto a considerare l'ipotesi di realizzazione di questi sui suoli agricoli a condizione comunque che questi siano assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale.
 - Dal punto di vista **tecnico - progettuale**:
 - Il progetto presentato presenta alcune lacune di seguito elencate che si ritiene necessario vengano approfondite:
 - non sono state presentate ed esaminate alternative progettuali quali la localizzazione su terreni di minor pregio agricolo o su edifici industriali.
 - Non sono descritte le opere di consegna alla rete Enel: a tale proposito si fa presente che l'elettrodotto va previsto interrato e che vanno analizzati gli eventuali impatti generati da quest'ultimo sulle diverse componenti ambientali.
 - Manca un bilancio degli inerti.
 - Non è stato fornito il quadro economico degli interventi proposti con indicazioni sui costi per le mitigazioni e le compensazioni ambientali.
 - Non sono state approfondite le eventuali interferenze tra le opere in progetto e la rete dei canali irrigui.
 - Per quanto concerne le mitigazioni non viene precisata la larghezza della siepe e le varietà di specie previste non risultano adeguate.

- Non è stata descritta la metodologia e approvvigionamento per la manutenzione dei pannelli.
- Non è stata considerata la servitù di elettrodotto per gli 8 elettrodotti "Terna" insistenti sull'area d'intervento che, di fatto, non permettendo il posizionamento di strutture nell'area sottostante i conduttori (area compresa tra il conduttore esterno e un suo possibile sbandamento laterale di 30°) limitano fortemente lo sviluppo del progetto così come proposto.
- Per quanto concerne la cantierizzazione:
 - non sono state fornite la localizzazione e l'estensione delle aree di cantiere, i rimaneggiamenti del terreno vegetale, le mitigazioni e le opere di compensazione previste per recuperare le aree occupate temporaneamente;
 - non è stato fornito un cronoprogramma;
 - dovranno essere maggiormente indagate per quanto concerne la viabilità di cantiere, in considerazione della fragilità del sistema viario, le interferenze con la viabilità interferita proponendo una stima realistica dei flussi di traffico indotto e gli eventuali impatti sui recettori sensibili.

▪ Dal punto di vista **ambientale**:

Suolo e sottosuolo

- Le fondazioni potrebbero interferire visto il contesto geologico-geomorfologico con lenti limose argillose plastiche dalle scarse caratteristiche geotecniche, andranno forniti pertanto approfondimenti sulla natura geotecnica dei suoli interferiti.
- Dalla relazione l'area interessata viene descritta abbastanza depressa, in realtà si tratta di terreni che hanno un notevole valore dal punto di vista produttivo, a testimonianza dell'attività agricola svolta parte del terreno interessato è stata inserita in una domanda fatta da un'azienda agricola per l'ottenimento di gasolio a prezzo agevolato.
- La viabilità interna non è stata specificata nelle dimensioni e nella tipologia alla luce della rimozione a fine ciclo dell'impianto. Si dovranno prevedere pertanto l'adozione di specifiche prassi di gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno. Tali pratiche dovranno specificare le modalità di gestione del suolo durante tutta la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del terreno e al tempo stesso impedire l'ingresso di specie alloctone nelle aree interessate dai movimenti terra. Si fa presente che relativamente alle aree di cantiere dove sia necessario accantonare il terreno vegetale, lo stesso dovrà essere gestito secondo idonee tecniche di ingegneria agraria.
- E' previsto monitoraggio di alcuni parametri pedologici per studiare l'evoluzione delle caratteristiche del terreno nel periodo di funzionamento dell'impianto. In ogni caso si ritiene che l'utilizzo di suoli di buona produttività in un contesto agricolo caratterizzato da agricoltura di pregio costituisca un impatto significativo, data anche la durata dell'intervento, che prevede un orizzonte temporale di sottrazione del suolo minimo ventennale.

Ecosistemi, fauna e vegetazione

- L'analisi sulla fauna locale risulta da approfondire in quanto ad esempio non si fa riferimento all'ornitofauna stanziale ma solo a quella migratoria, ai caprioli, alle lepri, alla fauna minore, etc.
- Per evitare che la recinzione possa costituire una barriera al transito di mammiferi di taglia media, micro mammiferi, anfibi e rettili della fauna locale, la posa della recinzione dovrebbe essere effettuata ad un'altezza di 20 cm da terra.
- Il mascheramento delle opere in progetto dovrebbe prevedere al contrario di quanto previsto in relazione la realizzazione di una fascia vegetata di almeno 2 metri di larghezza ed altezze adeguate allo scopo realizzata attraverso l'utilizzo di specie arbustive autoctone (es: crespino, corniolo, sanguinello, nocciolo, biancospino, berretta da prete, ligustro, pado) .

Paesaggio

- L'impatto paesaggistico dell'impianto, che costituisce uno dei principali impatti generati da questa tipologia d'impianti, non viene adeguatamente analizzato. Andranno effettuate nuove foto simulazioni che tengano conto anche dell'eventuale sistema di illuminazione (pali) e videosorveglianza.

Rumore

- La documentazione presentata dal proponente per la Fase di Verifica ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., non contiene indicazioni sull'entità delle emissioni sonore derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera in oggetto, pertanto, al fine di poter escludere preventivamente eventuali incompatibilità ambientali, si richiede una valutazione d'impatto acustico così come previsto dall'art. 10 della L.R. n.52/2000.
- La suddetta valutazione dovrà recepire pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000 non tralasciando nessuno degli elementi indicati al paragrafo 4 (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la descrizione dei recettori presenti nell'area di studio, il calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale"), condizione ammessa esclusivamente a patto che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Ritenuto che:

- Il progetto pur producendo energia elettrica da fonte rinnovabile andrebbe a occupare per almeno 25 anni suoli agricoli di II classe di capacità d'uso del suolo per una superficie complessiva di circa 33,25 ha.
- La scelta di localizzare tali impianti nell'ambito di aree agricole caratterizzate dalla presenza di suoli ad elevata capacità produttiva non è condivisibile, vista la ridotta diffusione di suoli con tali caratteristiche a livello sia regionale che nazionale ed in considerazione del fatto che l'agricoltura rappresenta il settore primario di fondamentale importanza strategica per l'alimentazione.
- Per una maggiore sostenibilità a livello ambientale e territoriale di questi impianti, le scelte localizzative sono da rivolgere prioritariamente nei confronti delle aree già sottratte all'uso agricolo, delle superfici impermeabilizzate e dei siti produttivi dismessi, così come si evince chiaramente dai criteri di attrazione contenuti nella Relazione Programmatica sull'Energia.
- La soluzione progettuale proposta appare in contrasto per localizzazione dei pannelli con quanto richiesto dalla società TERNA, cioè la necessità di mantenere una servitù di elettrodotto in corrispondenza degli otto elettrodotti esistenti sull'area d'intervento. In base all'eventuale ridimensionamento dell'impianto andrà rivisto il piano economico-finanziario rivalutando la fattibilità dell'intervento anche in termini di costi benefici ambientali.
- Non sono state valutate possibili alternative progettuali all'interno del territorio comunale, le quali prevedano l'utilizzo di coperture di edifici o di suoli di valore agronomico inferiore. Tale verifica è resa necessaria anche in relazione alle recenti indicazioni regionali sopra richiamate.
- Le opere in progetto ed in particolare quelle accessorie (cavidotti, inverter, ecc) necessiterebbero per il futuro riutilizzo a fini agricoli del terreno di una completa rimozione. Tale problematica necessita di adeguate garanzie (apposita convenzione, deposito cauzionale incondizionato dell'importo, ecc) nonché di adeguati approfondimenti progettuali.
- Deve essere valutato il mantenimento del sistema irriguo e la viabilità esistenti.
- Il Comune di Carmagnola, in accordo con altri 9 Comuni confinanti, ha deliberato all'unanimità, in Consiglio Comunale, che, non solo sui suoli di I e II classe di capacità d'uso,

ma su tutti i terreni considerati agricoli da PRGC è esclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra .

- La documentazione presentata per la fase di verifica, pur in considerazione del livello preliminare del progetto, non risulta esaustiva, non consentendo una corretta valutazione degli elementi di criticità (ambientali e progettuali) precedentemente richiamati.

Visti i pareri pervenuti dai soggetti interessati;

vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 52 del 25 ottobre del 2000;

vista la L. n. 447 del 26 ottobre del 2005;

visto il D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

il D.lgs. 387/2003 e s.m.i.

il D.M. 19 febbraio 2007

visti gli art. 41 e 44 dello Statuto:

per le motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto debba essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i e che lo Studio di Impatto Ambientale, **redatto in conformità a quanto dettato dall'allegato D della L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i**, dovrà approfondire in particolare le problematiche evidenziate nel presente provvedimento e precedentemente descritte.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

di assoggettare il progetto *“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 8.032,50 kWp da installare su di un appezzamento agricolo”* presentato dalla Società *Encampo s.r.l.*, rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 e localizzato nel Comune di Carmagnola (TO), alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, ai fini dell'organico approfondimento delle criticità relative ai quadri programmatico, progettuale ed ambientale emerse nel corso dell'istruttoria e dettagliate nel presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/06/2010

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina